

## ALLEGATO B

# CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA DEGLI SKIPASS E REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni per i viaggiatori affisse alla partenza degli impianti, la segnaletica posta sulle piste e le condizioni contrattuali di vendita, nonché, per quanto non riportato, le restanti disposizioni di legge in materia.

L'utilizzo degli impianti potrà essere altresì regolamentato da eventuali protocolli, linee guida e/o disposizioni governative ai quali gli sciatori dovranno scrupolosamente attenersi. Per agevolare gli utilizzatori degli impianti ad attenersi a tali eventuali disposizioni, verranno esposte opportune indicazioni presso le biglietterie, alla partenza degli impianti e su [vialattea.it](http://vialattea.it)

La pratica dello sci, avvenendo in un ambiente caratterizzato da mutevoli condizioni naturali o artificiali, costituisce un rischio connesso alla natura stessa dell'attività; l'acquisto di uno skipass e l'utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento accompagnate da una opportuna applicazione del buon senso.

Il genitore deve garantire l'accompagnamento del minore durante la pratica dello sci e l'utilizzo degli impianti. La responsabilità sulla valutazione della sussistenza dei requisiti per l'utilizzazione del titolo di viaggio in relazione all'osservanza delle norme di legge in materia di utilizzazione degli impianti a fune, compete esclusivamente ai genitori o a chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale. Analogamente, agli stessi soggetti compete: la valutazione della sussistenza delle capacità fisiche e tecniche necessarie all'utilizzazione degli impianti (ivi compreso abbassare la barra di protezione e poggiasci) e delle piste da parte dei minori, la responsabilità per i danni di immagine conseguenti ad incidenti provocati dal minore a se stesso o a terzi, ivi compresa la Sestrieres S.p.A. a s.u., durante l'uso degli impianti di risalita e delle piste del Comprensorio Vialattea.

### CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA DEGLI SKIPASS

1) Lo skipass è un documento strettamente personale sul quale va riportato il nome e cognome dell'utilizzatore; non può essere duplicato, scambiato, ceduto o alterato. Qualora venisse in qualsivoglia modo utilizzato da fruitore diverso dall'interessato, lo skipass sarà ritirato dal personale della Sestrieres addetto al controllo o da parte della Pubblica Autorità in via definitiva ed il titolare, oltre a risponderne in ogni sede – anche penale – a termini di legge per l'indebito utilizzo, non avrà diritto ad alcun rimborso e/o sostituzione e non potrà più fruire di qualsivoglia agevolazione economica che Sestrieres metterà in atto nella commercializzazione dei propri prodotti.

La Sestrieres si riserva inoltre la facoltà per il futuro di non vendere lo skipass a chi ne abbia fatto un uso improprio. Il titolare dello skipass è responsabile della sua custodia.

2) Qualora l'acquisto dello skipass avvenga tramite e-ticketing (acquisto online) ed alcuni dati comunicati dall'utente risultino errati, non sarà possibile emettere uno skipass sostitutivo ed ottenere il rimborso dello skipass acquistato.

3) Non è previsto alcun rimborso e/o sostituzione in caso di mancato utilizzo totale o parziale dello skipass per qualsivoglia motivo non imputabile alla Sestrieres.

4) In caso di smarrimento, furto o mancato utilizzo dello skipass, per qualsivoglia motivo, non è possibile richiedere il rimborso o la sostituzione dello stesso.

5) L'utilizzatore di qualsiasi titolo di viaggio prende atto che l'orario di chiusura serale degli impianti indicato alla partenza degli stessi è tassativo.

6) La Sestrieres non è responsabile qualora, a motivo della chiusura degli impianti avvenuta nel rispetto degli orari o anticipata per cause di forza maggiore, il viaggiatore sostenga spese o subisca disagi per rientrare alla località di partenza.

Attenzione!!! Non sono previsti prolungamenti degli orari di funzionamento degli impianti di risalita.

7) L'utilizzatore di qualsiasi titolo di viaggio prende atto che la Sestrieres mette a disposizione gli impianti da essa gestiti e le piste ad essi afferenti ed evidenziate con cartelli presso le biglietterie. La messa a disposizione dell'elenco degli impianti non implica però per la Sestrieres l'obbligo di farli funzionare nella loro totalità. E' necessario in ogni caso controllare gli aggiornamenti sul sito [vialattea.it](http://vialattea.it), presso le biglietterie medesime e sull'app [vialattea.ski](http://vialattea.ski).

8) L'apertura dei collegamenti fra le aree, la data e l'ora di apertura e di chiusura degli impianti e/o delle piste e la chiusura totale o parziale dei medesimi ovvero la riduzione dell'orario giornaliero di apertura o della

portata degli impianti per motivi tecnici (guasti o necessità di interventi manutentivi di tipo straordinario), ragioni meteorologiche e di sicurezza (fra i quali a solo titolo di esempio segnaliamo il vento al di sopra dei minimi consentiti, la mancanza di idonee precipitazioni nevose, la scarsa visibilità, le condizioni dell'innevamento e/o del manto nevoso, il pericolo di valanghe che possano interessare piste aperte al pubblico o il tracciato di uno o più impianti o anche solo per impedire agli sciatori l'accesso a zone divenute pericolose), per mancanza di qualità o quantità di neve, presenza di cumuli di neve programmata prodotta e per la battitura mattutina delle piste, per black-out elettrici, per la chiusura di una o più strade di accesso al Comprensorio, per scioperi e più in generale per tutti i motivi indipendenti dalla volontà e dalla attività della Sestrieres (fra le quali epidemie, indisponibilità di fonti energetiche, provvedimenti di Autorità Pubbliche) sono di esclusiva competenza e scelta della medesima.

La Sestrieres si riserva, nelle giornate con condizioni di meteo avverse e/o scarsa affluenza di sciatori, di fermare impianti che servono piste già servite da altri impianti in esercizio. Per quanto sopra il titolare non avrà diritto a richiedere risarcimenti e/o rimborsi, sia per la variazione di date di apertura/chiusura e di orari, sia per fermi parziali o totali.

Prestare la massima attenzione agli annunci sugli impianti di risalita.

9) L'utilizzatore prende atto che la gestione degli impianti di innevamento programmato delle aree di Sauze d'Oulx, Sanscarico e Cesana – Claviere è di competenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici Vialattea, pertanto la Sestrieres non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l'eventuale inadeguatezza del suddetto servizio.

10) Tutti gli impianti e le piste della stazione sciistica di Montgenèvre che si trovano in territorio francese, sono gestiti autonomamente dalla Régie des Remontées Mécaniques de Montgenèvre (RARM), unico soggetto responsabile della custodia, manutenzione e messa in sicurezza delle piste, dell'esercizio degli impianti, del soccorso e della gestione degli incidenti. L'utente dovrà rispettare le disposizioni normative inerenti all'utilizzo degli impianti di risalita e delle piste da sci vigenti in Francia e quelle specificamente poste dal gestore. La Sestrieres non ha alcuna responsabilità in ordine all'eventuale impossibilità di usufruire, o all'eventuale sussistenza di limitazioni nell'utilizzo, degli impianti di risalita e delle piste da sci della località francese di Montgenèvre, nonché per eventuali danni subiti in occasione del loro utilizzo o della loro frequentazione, e l'utilizzatore non avrà diritto ad ottenere alcun rimborso, risarcimento o indennizzo per qualsiasi causa, titolo o ragione dalla Sestrieres medesima.

11) Minorenni: il genitore deve garantire l'accompagnamento del "minore" durante la pratica dello sci. La responsabilità sulla valutazione della sussistenza dei requisiti per l'utilizzazione del titolo di viaggio in relazione all'osservanza delle norme di legge in materia di utilizzazione degli impianti a fune, compete esclusivamente ai genitori o a chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale. Analogamente agli stessi soggetti compete: la valutazione della sussistenza delle capacità fisiche e tecniche del minore necessarie all'utilizzazione degli impianti, ivi compreso abbassare la barra di protezione e poggiasci e provvedere in autonomia alle operazioni di imbarco e sbarco, delle piste; di farsi carico di eventuale conseguenza o infortunio derivante dal minore durante l'utilizzo degli impianti e delle piste, anche se dipendente dalla difficoltà delle piste stesse, dalla difficoltà di imbarco e sbarco dagli impianti, dalle condizioni del tempo, dalle temperature e dallo stato del manto nevoso; la responsabilità per i danni di immagine conseguenti ad incidenti provocati dal minore a se stesso o a terzi, ivi compresa la Sestrieres, durante l'uso improprio degli impianti di risalita e delle piste del Comprensorio Vialattea.

12) La Sestrieres non risponde dei danni che si possono verificare all'abbigliamento e/o alle attrezzature durante l'espletamento dell'attività sciistica e/o la risalita degli impianti per cause non imputabili alla stessa e non legalmente dimostrabili. Conseguentemente non è prevista alcuna copertura assicurativa. Si informano gli utenti sull'inevitabile rischio di eventuali tracce di grasso/olio dovute ai percolamenti dei lubrificanti, soprattutto nelle giornate con condizioni meteo avverse.

13) L'utilizzatore prende atto che la Sestrieres, nel corso della stagione sciistica, effettua fotografie e filmati nell'ambito del Comprensorio, e quindi anche sulle piste e sugli impianti e sulle aree afferenti, che verranno utilizzate per finalità di marketing e di comunicazione sui canali digitali dedicati, e che quindi la propria persona potrebbe essere visibile o individuabile.

14) I prezzi potranno essere adeguati in caso di eventuali aumenti dell'IVA o di ulteriori importanti aumenti dell'energia elettrica.

15) Lo skipass, quale documento di trasporto necessario per l'accesso agli impianti di risalita, assolve la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e va custodito per tutta la durata del trasporto.

### GESTIONE DEL COMPRESORIO

Gli utilizzatori sono a conoscenza dell'eccezionale situazione sanitaria mondiale collegata alla diffusione del virus Covid 19, nonché della difficile situazione geopolitica internazionale, in conseguenza delle

quali potrebbero essere adottati dalle Pubbliche Autorità provvedimenti legislativi e regolamentari contenenti inibizioni, limitazioni, prescrizioni o misure di sicurezza con riferimento alla mobilità delle persone, alla pratica dello sci e al risparmio energetico (ad esempio, il divieto di spostamenti, l'obbligo dell'uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, l'obbligo di vaccinazioni, il contingentamento della capacità di trasporto degli impianti); in tali casi, la Sestrieres potrà essere costretta o indotta, anche da motivazioni legate alla sicurezza e all'efficienza degli impianti e delle piste da sci, a chiudere gli impianti e le piste, a ridurre il numero degli impianti e delle piste da mantenere in esercizio o il loro orario di apertura, a ridurre la portata degli impianti. La Sestrieres non sarà responsabile di eventuali comportamenti dei singoli che non dovessero osservare gli eventuali provvedimenti emergenziali sopra indicati.

L'utilizzo degli impianti di risalita e l'utilizzo delle piste da sci della località francese del Montgenèvre, così come il conseguente rientro in territorio italiano, sarà subordinato al rispetto da parte dell'utente di tutte le eventuali disposizioni normative e regolamentari di entrambi i paesi (Italia e Francia).

Per tutte le limitazioni all'apertura degli impianti e delle piste (comprese la chiusura del Comprensorio o di una o più aree, la riduzione delle aperture giornaliere o la riduzione di orario) o al loro utilizzo (compresa la riduzione del numero dei passeggeri sugli impianti) e alla loro fruibilità non sarà dovuto dalla Sestrieres alcun rimborso, indennizzo o riconoscimento di benefici.

### MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

Seguono le disposizioni per i viaggiatori che sono anche affisse alla stazione di partenza di ogni impianto.

Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori, che possono essere integrate dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio.

1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere esibito al personale a richiesta.

· Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante, da trasportarsi a mano e di dimensioni tali da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonché la corretta manovra del dispositivo di chiusura.

· E' consentito il trasporto di altro tipo di bagaglio o attrezzatura sportiva, secondo modalità stabilite dall'esercente in accordo con il Direttore dell'Esercizio, in modo che ciò non costituisca intralcio e pericolo per i viaggiatori.

· L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e per gli speciali casi approvati dall'Autorità di Sorveglianza.

2) E' vietato ai viaggiatori parlare al personale dell'impianto, tranne che per necessità di servizio.

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate negli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità di Sorveglianza ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal personale dell'impianto.

4) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali, ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.

5) Per gli impianti seggioviari è necessario rispettare anche le seguenti indicazioni:

· Il trasporto di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore o uguale a 1,25 m, che dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di età. Gli accompagnatori possono essere: (I) i responsabili (parenti o congiunti); (II) le persone alle quali i responsabili ne hanno delegato, anche informalmente, la tutela temporanea (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici); (III) coloro che all'atto dell'imbarco accettano l'accompagnamento. I responsabili e le persone alle quali i responsabili ne hanno delegato, anche informalmente, la tutela, devono preliminarmente valutare l'attitudine dei bambini ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto.

· Presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il numero massimo di posti consentito dal veicolo;

· Subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda la collaborazione del personale addetto, dovrà agevolare l'operazione;

· In linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta con le racchette in mano, vigilando sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i quali vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggiasci, quando presente, che non ha la funzione di sostenere il peso dello sciatore;

· Prima dello sbarco aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in prossimità della stazione di arrivo;

· All'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta e liberare rapidamente l'area della stazione di arrivo, allontanandosi lungo le piste

di discesa e/o i percorsi indicati.

· Nelle seggiovie abilitate al trasporto promiscuo, i pedoni e gli sciatori devono prendere posto su veicoli distinti.

6) E' consentito il trasporto solo degli animali domestici e solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza. I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria e di terzi. Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. I cani di razze considerate pericolose, dall'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della Salute, vanno trasportati separatamente dagli altri viaggiatori ad eccezione dei possessori. Non è comunque consentito il trasporto di animali su impianti con veicoli aperti nella stagione invernale. Si ricorda inoltre che gli animali non possono accedere alle piste da sci.

7) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti.

8) In linea ai viaggiatori è vietato:

- provocare in qualsiasi modo l'oscillazione dei veicoli;
- viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
- aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli;
- far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
- scendere o salire in ogni caso dai veicoli;
- fumare durante il viaggio.

9) Nelle stazioni ai viaggiatori è vietato:

- accedere alle banchine d'imbarco ed all'impianto e, in particolare, salire sul veicolo in assenza del personale addetto ad eccezione degli impianti tele-sorvegliati o ad esercizio automatico;
- seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
- fumare.

10) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione normale sui veicoli.

11) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita e la discesa.

12) Sulle sciovie, i viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non agganciato alla tavola.

13) I viaggiatori muniti di dispositivi di protezione antivalanga del tipo "air bag" devono disattivare tale dispositivo prima di accedere agli impianti di risalita.

14) I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

15) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti Responsabili dell'Esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni meno gravi, gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 753/80.

16) Il trasporto dei viaggiatori disabili richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente. Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di un'assistenza o di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, verificare con l'esercente la possibilità di eseguire il viaggio e le relative modalità. Se la persona disabile utilizza ausili specifici, può utilizzare gli impianti di risalita del Comprensorio per i quali dimostra che essi sono compatibili, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. Nell'ipotesi in cui l'ausilio non sia omologato o certificato, la persona che intende utilizzare gli impianti di risalita dovrà, entro e non oltre il giorno precedente al trasporto, contattare il gestore ai fini di verificare la compatibilità del proprio ausilio con il trasporto, anche mediante l'effettuazione di una prova in loco.

17) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Autorità di Sorveglianza con l'indirizzo preciso del reclamante, senza il quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione del pubblico.

### OBBLIGHI DELLO SCIATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Gli sciatori e gli utenti degli impianti di risalita devono osservare le previsioni delle leggi regionali e statali vigenti e in particolare le disposizioni previste dal D.Lgs. n.40/2021 e dalla L.R. n.2/2009, nonché dal "Decalogo Comportamentale dello sciatore" approvato con D.M. 20/12/2005, che dichiara di conoscere.

Tra gli obblighi suindicati si indicano di seguito i più rilevanti:

- Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista o negli itinerari sciistici ancorché siano serviti dagli impianti di risalita, né durante le gare e gli allenamenti. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le

delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente. In caso di sinistro sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

- Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti.

- Le piste di sci da discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura. A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard.

- Lo sciatore è tenuto ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

- L'utilizzo delle piste da sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di una assicurazione per la responsabilità civile per danni e infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore.

- Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

-Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

- È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

- Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima.

- In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.

- Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.

- Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

- Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

- Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità; il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

- Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista; in prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso; lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

- In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.

- Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato.

- E' vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci, nelle

loro varie articolazioni. Sono ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità. È consentita la risalita a piedi in casi di urgente necessità ed in tal caso la risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

- In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

- E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

## **DECALOGO COMPORTAMENTALE DELLO SCIATORE (ALLEGATO 2 DEL DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20.12.2005)**

Regole di carattere comportamentale che devono essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 18 anni.

9. Soccorso Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità al personale di soccorso.